



MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO

“MELVIN JONES – ORAZIO COMES”

e-mail: BAIC874009@istruzione.it

sito web: www.icjonescomes.it

via Melvin Jones, 11
70043 - Monopoli (Ba)

Tel. / fax 080/887 68 54
C.F. 93423560726

**CODICE DISCIPLINARE (O REGOLAMENTO DI DISCIPLINA)
RELATIVO AGLI STUDENTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO,
TIPOLOGIA DELLE SANZIONI
E SOGGETTI COMPETENTI A IRROGARLE**

Approvato dal Consiglio di Istituto del 10/02/2017 con Delibera n. 85

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. JONES – O. COMES” – MONOPOLI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CODICE DISCIPLINARE (O REGOLAMENTO DI DISCIPLINA) RELATIVO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E SOGGETTI COMPETENTI A IRROGARLE

Art. 1 - Codice disciplinare

Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale **viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica**, in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, **la valutazione del comportamento è espressa in decimi.**

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

Ferma l'applicazione della presente disposizione, dalla pubblicazione del Regolamento di Istituto sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

Il procedimento seguirà i seguenti criteri:

- **Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa.** Sono ispirate ai principi di **gradualità**, proporzionalità, giustizia e riparazione del danno: **tendono al rafforzamento del senso di responsabilità**, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.
- **La responsabilità disciplinare è personale**, la sanzione nell'ambito della comunità scolastica è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.
- **Le sanzioni**, per quanto possibile, **si ispirano al principio della riparazione del danno**: la riparazione non estingue la mancanza rilevata.
- L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
- Ogni provvedimento disciplinare deve tutelare il diritto alla riservatezza.
- Ogni provvedimento di allontanamento dalla scuola (da 1 a 15 gg.) è disposto solo in caso di gravi e/o ripetute infrazioni
- Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.
- Ogni provvedimento disciplinare è sempre adottato dal Consiglio di Classe (v. art. 328 del D.Leg.vo n. 297/94. comma 2) e deve contemplare una modalità di rapporto con la famiglia.
- La sanzione disciplinare della sospensione fino a 15 gg. rientra nelle competenze del Consiglio di Classe.
- Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

**Art. 2 - Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica
Richiamo verbale del docente e/o Dirigente Scolastico**

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a:

- a) scarsa diligenza e puntualità;
- b) disturbo lieve durante la lezione;
- c) atteggiamenti scorretti;
- d) lievi violazioni delle norme di sicurezza.

Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in attesa di ammonizione scritta.

In rispetto e conformità dei principi e dei criteri di cui all'art.1 del presente Regolamento e delle disposizioni del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, e D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 in premessa richiamato, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari, con le forme di comunicazione prescritte, in corrispondenza delle relative infrazioni.

Art. 3 - Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o Dirigente Scolastico sul registro di classe

1. **Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica** o di persone esterne alla scuola (compagni. personale docente e non, persone esterne);
2. **Disturbo continuo durante le lezioni;**
3. Comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del servizio o ostacolano il perseguimento delle attività educative e formative;
4. **Violazioni delle norme di sicurezza;**

Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un docente estraneo al Consiglio di Classe, questi ne darà comunicazione al coordinatore della classe stessa.

Art. 4 - Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o Dirigente Scolastico sul registro di classe e comunicazione alla famiglia degli studenti

1. Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati;
2. Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri. In questo caso è previsto anche il risarcimento del danno;
3. Falsificazione di firme;

Art. 5 - Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla scuola per un periodo da uno a cinque giorni e comunicazione alla famiglia dello studente

1. Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta
2. Offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica
3. Disturbo grave e continuato durante le lezioni
4. Alterazione di risultati
5. Gravi scorrettezze

Art. 6 - Allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Classe e comunicazione alla famiglia degli studenti

1. Recidiva dei comportamenti sanzionati nell'art. 5
2. Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone

Art. 7 - Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale

Presenza di reati o atti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa.

Art. 8 - Estensione delle sanzioni

Le sanzioni di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgono fuori dai locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.

Art. 9- Esclusione dalla partecipazione alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione

Non sono ammessi a partecipare alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione gli allievi che registrano un numero di note disciplinari, annotate sul Registro di classe, superiore a 6 e, comunque, da valutare caso per caso. Il giudizio del Consiglio di Classe è insindacabile.

Art. 10 - Conversione delle sanzioni

Nei casi previsti dagli artt.4 5, 6 e 7 del Titolo 1 il Consiglio di Classe deve offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali:

- a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- b) collaborazione con il personale ausiliario;
- c) riordino della biblioteca;
- d) attività di volontariato.

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili. La possibilità di tali conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe che valuterà caso per caso l'opportunità.

Art. 11 - Esami di licenza

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Art. 12 - Termini per l'irrogazione delle sanzioni e per le impugnazioni

1 - Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo avere sentito le ragioni addotte dai genitori dello studente, che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze, che saranno riportate nel verbale della riunione del Consiglio di classe.

2 - I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni devono concludersi entro quindici giorni dalla data della contestazione del fatto.

3- Contro le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso all'Organo di garanzia entro dieci giorni dalla comunicazione della sanzione comminata.

Art. 13 - Organo di Garanzia

Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori ad un apposito Organo di Garanzia, interno all'Istituto Comprensivo, entro dieci giorni dalla comunicazione.

L'Organo di Garanzia è composto da:

- **Il Dirigente scolastico che lo presiede**
- **Un docente designato dal Collegio dei docenti**
- **Due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio d'istituto**
- **Un rappresentante dei genitori, supplente in caso di incompatibilità e/o temporanea indisponibilità**
- **Un docente, supplente in caso di incompatibilità e/o temporanea indisponibilità**

L'Organo di garanzia resta in carica per un anno scolastico.

L'Organo di Garanzia si riunisce una volta che è chiamato a decidere sulle sanzioni erogate dagli organi competenti della scuola, esprimendo parere vincolante.

L'Organo di garanzia è convocato senza formalità.

L'organo di Garanzia deve pronunciarsi nei successivi 10 giorni.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia vengono emanate per iscritto, pubblicate all'albo della scuola e notificate alle persone interessate.

Ogni riunione dell'Ordine di Garanzia verrà appositamente verbalizzata e le decisioni assunte, messe per iscritto, saranno firmate da tutti i componenti dell' Organo stesso.

L'Organo di Garanzia viene anche interpellato, su richiesta dei genitori, o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno delle scuole in merito all'applicazione del presente regolamento.

L'O.G. interviene nelle sanzioni disciplinari (diverse dalle sospensioni) e nei conflitti in controllo sull'applicazione del Regolamento (tramite interviste, questionari, statistiche...);

le funzioni dell'Organo di Garanzia sono:

- proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito delle indagini effettuate);
- facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti;
- informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia degli interventi informativi);
- assistenza agli Organismi di Disciplina dei Consigli di Classe nella definizione delle sanzioni sostitutive;
- assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola (sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso;
- intermediario con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario.

Il ricorso all'O.G. avviene entro 10 giorni dall'irrogazione della sanzione e può essere inoltrato per iscritto da parte dei genitori dello studente o da chiunque ne abbia interesse. In caso di ricorso o di conflitto l'O.G. convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola. Lo scopo primario dell'O.G. è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'O.G. elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.

La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio. Le decisioni all'interno dell'O.G. vengono prese a maggioranza o per consenso, a discrezione dell'O.G. stesso.

- Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono state raccolte in gruppi che fanno riferimento:

- alle infrazioni disciplinari non gravi, facilmente verificabili e individuali
- alle infrazioni disciplinari gravi e individuali
- alle infrazioni disciplinari sanzionabili pecuniariamente

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori degli studenti entro dieci giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola. I provvedimenti decisi dall'organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso dinanzi a tale Organo, può chiedere la commutazione della sanzione ai sensi dell'art.9 del presente regolamento.

DOVERI art. 3 DPR 249/98	COMPORAMENTI	SANZIONI
Frequenza regolare	a) Ritardi ripetuti b) Mancanza di puntualità nella giustificazione delle assenze e/o ritardi c) Assenze saltuarie e	Caso a-b-c: 1) Richiamo Capo d'Istituto 2) Convocazione genitori Caso d: 1) Rientro a scuola

	<p>ripetute d) Assenze non giustificate e ripetute</p>	<p>accompagnato dal genitore</p>
<p>Impegni di studio</p>	<p>a) Non porta i materiali e non esegue il lavoro assegnato in maniera ripetuta</p>	<p>1) Assegnazione di un compito aggiuntivo 2) Nota del docente sul libretto scolastico e sul registro di classe 3) Convocazione dei genitori da parte del docente 4) Convocazione dei genitori, scritta e protocollata, da parte del Consiglio di Classe 5) Eventuale convocazione dei genitori da parte del Capo d'Istituto</p>
<p>Rispetto dei coetanei</p>	<p>a) Insulti lesivi della persona b) Danneggiamento e/o sottrazione di oggetti personali c) Minacce d) Litigo con ricorso alle mani e uso di oggetti contundenti e) Disturbo delle lezioni e impedimento del loro normale svolgimento</p>	<p>Casi a-b: 1) Nota del docente sul libretto scolastico e sul registro di classe 2) Richiamo del Capo d'Istituto 3) Convocazione dei genitori e richiamo del D.S. alla presenza dell' alunno 4) Convocazione dei genitori e risarcimento del danno Casi c-d: 1) Convocazione dei genitori degli alunni coinvolti e sospensione a seconda della gravità del caso 2) Eventuale risarcimento del danno 3) Denuncia all'Autorità competente Caso e: Vedi casi "a" con eventuale sospensione dalle lezioni</p>
<p>Rispetto degli adulti che operino nella scuola, delle strutture e degli arredi scolastici</p>	<p>a) Parole, comportamenti e gesti non corretti b) Parole, comportamenti e gesti offensivi c) Minacce d) Danneggiamento a persone e/o cose appartenenti al personale e alla scuola</p>	<p>Caso a: Nota del docente sul libretto scolastico e sul registro di classe Richiamo del Capo d'Istituto Caso b -c: 1) Convocazione dei genitori alla presenza del docente e del Capo d'Istituto 2) Eventuale sospensione di 1 giorno</p>

		<p>Caso d:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sospensione, di durata a discrezione del Consiglio e risarcimento del danno 2) Esposto all'Autorità competente
<p>Rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza</p>	<p>MOVIMENTI</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Esce dalla classe senza il permesso del docente b) Durante gli spostamenti interni non sta col gruppo classe c) Durante gli spostamenti esterni (uscite didattiche e Viaggi d'istruzione) non sta col gruppo classe 	<p>Caso a: richiamo del docente</p> <p>Caso b:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Richiamo del docente 2) Richiamo del D.S. 3) Comunicazione ai genitori <p>Caso c:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Richiamo del D.S. 2) Convocazione dei genitori 3) Eventuale sospensione